

# Introduzione

MARELLA MAGRIS

## 1. IL PROGETTO TERMITLEX

Il presente volume riporta i risultati del progetto “Sviluppo di una base di conoscenza terminologica multilingue in ambito giuridico”, un progetto di durata biennale finanziato dall’Università degli Studi di Trieste con fondi FRA (Finanziamento per la Ricerca di Ateneo) 2015. L’obiettivo principale del progetto era costituire una risorsa terminografica multilingue specifica per l’ambito giuridico, partendo dalle esperienze acquisite con la banca dati TERMit, avviata negli anni Novanta, e mettendo a frutto anche in quest’ambito la collaborazione tra linguisti e giuristi che caratterizza il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT) sin dalla sua costituzione nel 2012. Anche questo progetto specifico unisce infatti colleghi delle due sezioni del Dipartimento: per la Sezione di Studi in Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT) Dolores Ross, Federica Scarpa e la sottoscritta; per la Sezione di Studi Giuridici (SSG) Mitja Gialuz, Maria Cristina Barbieri e i dott. Luca Ballerini ed Elisa Sgubin. Hanno partecipato poi come collaboratori esterni i dott. Katia Peruzzo, Vincenzo Inzerillo e Gianluca Pontrandolfo, laureati della SSLMIT già coinvolti a vario titolo in iniziative di didattica e di ricerca del Dipartimento e tutti con una specifica formazione in terminologia.

TERMit, costituita nel 1996 presso quella che allora era la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, è nata come banca dati ‘generalista’ con lo scopo di raccogliere e rendere fruibili su supporto informatico le ricerche

condotte in campo terminologico nei più svariati domini (tecnica, economia, diritto ecc.) principalmente da studenti nell'ambito delle loro tesi di laurea (Magris 2001). Essa rappresenta la base da cui si è partiti per quanto riguarda sia la struttura delle schede terminografiche, sia un primo nucleo di indagini di carattere giuridico che si intendeva recuperare per la nuova banca dati. In una prima fase del progetto si è infatti condotto il censimento di tutte le indagini di argomento giuridico realizzate negli ultimi 20 anni, che ha dato come risultato 41 raccolte. Si è successivamente proceduto alla loro disamina da parte dei docenti coinvolti nel progetto stesso, al fine di valutarne non solo l'attualità, ma anche la completezza e la fruibilità delle informazioni fornite. Al termine di questo processo sono state selezionate 31 raccolte. Delle raccolte originarie, 10 sono state dunque temporaneamente accantonate in quanto riguardavano temi che avrebbero richiesto un aggiornamento massiccio per le intervenute modifiche normative e/o che presentavano problemi piuttosto complessi legati al formato originale.

Parallelamente a questo processo, si è valutata la struttura della scheda tipo durante riunioni in cui i linguisti e i giuristi partecipanti al progetto hanno messo a confronto i propri pareri, le proprie prospettive e le proprie competenze per validare o meno i campi già esistenti, individuare le principali integrazioni necessarie per una banca dati dedicata specificamente alla terminografia giuridica e definire la metodologia da seguire per la realizzazione delle raccolte future. Questo processo è stato accompagnato da una parallela disamina della letteratura più recente in materia di terminografia giuridica e dall'avvio di nuove indagini terminografiche in materia di diritto privato (unioni civili, locazioni, successioni, mandato e procura) e penale (reati finanziari). Infine, si è scelto il nome della nuova banca dati, TERMitLEX, a sottolineare la continuità con l'esperienza precedente.

TERMitLEX è ora accessibile online, in un cloud ad essa dedicato, all'indirizzo <https://emeags.sdlgroupshare.com> (l'accesso è attualmente possibile solo a partire da una licenza Multiterm Desktop della società SDL, ma si stanno vagliando ulteriori soluzioni). La banca dati contiene oggi un totale di 11.403 voci, un numero destinato a crescere nei prossimi anni grazie all'inserimento di ulteriori raccolte su temi giuridici, che potranno essere affidate non soltanto agli studenti della Laurea magistrale in Traduzione e interpretazione ma anche a quelli del nuovo corso di laurea in Comunicazione interlinguistica applicata alle professioni giuridiche, proposto da IUSLIT dall'anno accademico 2017-18.

## 2. LE 'SFIDE' DI TERMITLEX

Nell'individuare le innovazioni da introdurre in TERMitLEX rispetto a TERMit, il gruppo di ricerca si è trovato di fronte a due sfide principali: mantenere schede multilingui orientate al concetto nonostante il carattere *system-bound* della terminologia giuridica (sez. 2.1) e prevedere un maggior orientamento agli utenti di formazione giuridica (sez. 2.2).

## 2.1 SCHEDE MULTILINGUI PER IL DIRITTO?

Nel creare la struttura della scheda TERMit a metà anni '90, la scelta dell'approccio da seguire era ricaduta in modo naturale sull'opzione ritenuta migliore nella letteratura terminografica: l'adozione di una struttura multilingue *concept-oriented*, ovvero di una scheda destinata ad accogliere tutte le denominazioni di un determinato concetto nelle lingue analizzate. Nel passaggio da una banca dati 'generalista' come TERMit ad una specifica per la terminologia giuridica come TERMitLEX, tuttavia, tale scelta non è apparsa altrettanto scontata.

Dato il rapporto particolare che intercorre tra lingua e diritto (v., tra gli altri, Gémar 2006), la gestione della terminologia giuridica pone infatti problemi assai specifici che, ad oggi, non sembrano essere stati risolti ancora in modo pienamente soddisfacente in terminografia. Seppur con qualche distinguo, gli autori che si occupano di quest'ambito sottolineano il legame strettissimo tra i termini e il loro sistema giuridico di appartenenza, legame che renderebbe pressoché impossibile l'equivalenza piena sul piano interlinguistico (al riguardo v., tra gli altri, Sandrini 1996; Šarčević 1997; Mayer 1998; Wiesmann 2004; Chiocchetti & Voltmer 2008). Secondo Pommer (2006: 34), i termini giuridici vengono addirittura considerati da alcuni alla stregua di nomi propri e, pertanto, intraducibili. Queste considerazioni hanno indotto alcuni autori a proporre di allontanarsi dalla struttura multilingue delle altre banche dati per creare schede monolingui collegate tra loro mediante rinvii di carattere meno diretto (così ad es. Sandrini 1996, per il quale questi collegamenti tra schede monolingui sarebbero unicamente dei 'ponti funzionali' con lo scopo di consentire uno sguardo sul sistema straniero). Altri studiosi assumono posizioni meno estreme, ricordando ad esempio la somiglianza spesso relativamente forte tra istituti giuridici di diversi ordinamenti (Pommer 2006: 34) e il fatto che, nonostante le indiscutibili difficoltà legate alle asimmetrie, la traduzione giuridica sia il più delle volte – in qualche modo – possibile: ad esempio Kisch (1973, citato in Peruginelli 2008: 23), afferma che “*translatability is achieved if the terms correspond in essence*”.

Per TERMitLEX abbiamo fatto nostra questa posizione più 'ottimista', ritenendo che in molti casi (seppur non in tutti) sia possibile trovare un nucleo comune tra i concetti di diversi sistemi e, di conseguenza, termini nelle diverse lingue che possano essere accostati l'uno all'altro. Certamente questo non significa trovare degli equivalenti sempre validi, ma piuttosto proporre una gamma di soluzioni possibili, opportunamente documentate. Grazie alla sua struttura articolata, infatti, TERMitLEX illustra con un alto grado di dettaglio i concetti e i relativi termini, fornendo all'utente una base da cui partire per compiere le proprie scelte. Come si vedrà (cfr. Inzerillo in questo volume), già TERMit si prefiggeva questo scopo contemplando vari campi descrittivi; con la nuova base di conoscenza questo obiettivo si fa ancora più marcato e può avvalersi di nuovi campi, ovvero “*Legal system*” e “*Legal framework*” (sez. 3, v. anche i contributi di Peruzzo e Pontandolfo in questo volume). Inoltre, il gruppo di ricerca ha affrontato specifica-

mente il tema dell'equivalenza, giungendo ad una griglia più elaborata dei gradi assegnabili alle relazioni interlinguistiche (sez. 4).

Accettando la sfida di mantenere le schede multilingui non si è sottovalutata la complessità del compito, ma semplicemente se ne è preso atto nella convinzione che la terminografia possa fornire gli strumenti utili per affrontarla. Va detto che in TERMitLEX il compito è reso ancora più complesso dal fatto che la base di conoscenza è destinata ad accogliere raccolte molto diverse tra loro: come documentano le indagini pregresse, alcuni lavori si focalizzano sulla terminologia dell'Unione europea, assumendo così un carattere intrasistemico, altri invece sul livello nazionale, adottando un approccio intersistemico, altri ancora combinano il piano sovra- o internazionale e quello nazionale (e sono quindi contemporaneamente intra- e intersistemici)<sup>1</sup>. Inoltre, tra gli argomenti trattati ve ne sono alcuni (come la tutela dei dati personali) che risultano, almeno nel confronto tra gli ordinamenti dei Paesi UE, più armonizzati di altri che lo sono molto meno, come il diritto delle locazioni.

Peraltro, le difficoltà terminografiche nell'ambito giuridico non si limitano affatto al confronto interlinguistico: basti pensare ai cosiddetti "concetti indeterminati", ovvero quelli il cui contenuto e la cui estensione sono ampiamente incerti (cfr. Griebel 2013: 169s.; Pommer 2006: 55). Questa categoria trova poi la propria espressione più estrema negli *essentially contested concepts*, introdotti dal filosofo scozzese W.B. Gallie (1956) soprattutto in relazione alle scienze sociali e successivamente ripresi ed applicati al diritto da Garre (1999). Si tratta di concetti che per loro natura sono aperti a interpretazioni multiple e che possono avere così tante forme da rendere impossibile raggiungere un accordo su una definizione unica. Gallie non ritiene che questo tipo di concetti costituisca un problema nelle scienze sociali, ma considera necessario che chi li usa sia consapevole del loro carattere "contestato". Un'affermazione, questa, che a nostro avviso può essere trasposta anche alla summenzionata complessità delle analisi interlinguistiche in ambito giuridico.

## 2.2 UNA BANCA DATI NON SOLO PER LINGUISTI

La seconda sfida affrontata dal gruppo di ricerca è stata, come accennato, l'ampliamento del bacino di potenziali utenti. In realtà già TERMit si rivolgeva anche ad esperti dei singoli settori come 'utenti secondari', ma l'attenzione principale era indiscutibilmente rivolta alle esigenze di traduttori e interpreti. Con TERMitLEX l'orientamento agli esperti, in questo caso quindi ai giuristi, si fa più marcato. Si è ritenuto infatti che una base di conoscenza multilingue, se opportunamente strutturata, possa rivestire un grande interesse per studiosi e studenti di scienze

---

<sup>1</sup> Per un approfondimento della rilevanza di questi aspetti nell'equivalenza ma anche nella variazione terminologica, v. Peruzzo 2013 e 2017, Prieto Ramos 2014.

giuridiche, ma anche per operatori del diritto. Come ricorda Peruginelli (2008: 11), “[i]nternationalisation and increasing globalisation of the market economy and social patterns of life have created a situation where the need for legal information from foreign countries and from different legal systems is greater than ever before”. A questo va aggiunto che, come ha evidenziato Scott (2017), la globalizzazione e la conseguente crescita della domanda di traduzioni giuridiche, associate a una progressiva saturazione del mercato relativamente a diverse professioni giuridiche ‘tradizionali’, rendono molto interessante il profilo del giurista-linguista, altra categoria che potrebbe trovare assai utile una base di conoscenza multilingue.

Nel procedere ad individuare le esigenze di queste categorie di utenti al fine di delineare le innovazioni da apportare a TERMitLEX, si è dovuto constatare che poco esiste sul tema nella letteratura terminografica, e si è pertanto allargata la ricerca a pubblicazioni lessicografiche relative a dizionari specializzati di carattere giuridico. Tuttavia, anche in quest’ambito affine i riscontri sono stati piuttosto esigui e limitati per lo più a considerazioni teoriche senza basi empiriche. Sandrini (2014: 144), ad esempio, distingue tre categorie principali di utenti, menzionando, oltre ai traduttori, “legal experts who need to understand a legal text from another legal system, lay persons needing to use a legal text in their everyday life as persons affected by contracts, online terms and conditions or other legal acts written in a foreign language”. Per i giuristi, ma anche per i non esperti, dunque, egli sembra ravvisare nell’aiuto alla comprensione di un testo straniero l’unica funzione del dizionario. Più articolato è lo spettro di possibili situazioni prospettato da Nielsen (2014: 157-159), il quale dopo aver distinto tre categorie principali di utenti (“legal experts and semi-experts; professional translators; law students”) contempla anche casi in cui un giurista si trovi a dover scrivere un testo in una lingua straniera o acquisire conoscenze in merito ad un determinato argomento, o in cui un docente di diritto voglia consultare un dato ai fini della valutazione di un esame.

Se dalle probabili situazioni d’uso si passa al tipo di dati più utili alle diverse categorie, si nota una discordanza ancora più forte tra le opinioni degli studiosi, a conferma che si tratta di ipotesi teoriche non suffragate da indagini empiriche. Sempre Nielsen (2014: 160), ad esempio, afferma che “professional translators and law students will need more data on factual legal matters in the two systems than legal experts and semi-experts, whereas lawyers and law students will need more data that can help them with linguistic, writing and translation problems.” In altre parole, per questo autore gli utenti di formazione linguistica hanno più bisogno di informazioni di natura giuridica, quelli di formazione giuridica più informazioni di natura linguistica, mentre gli studenti necessitano di entrambi i tipi di contenuti. Di opinione pressoché contraria sembra essere Chromá (2014: 117), la quale, pur sostenendo che la traduzione giuridica implica uno studio comparativo di diversi sistemi giuridici e la consapevolezza dei problemi causati dalla mancanza di concetti, istituti e termini equivalenti, nel confrontare le esigenze

di traduttori e giuristi afferma poi che “The former group would look for ready-made TL equivalents to be inserted in their translations, whereas the latter would appreciate a dictionary actually comparing source law and target law concepts and institutions in their natural legal and linguistic environment [...]” (p. 130). Come sarà già divenuto chiaro dalle parti che precedono, il team di TERMitLEX non condivide assolutamente questa versione semplicistica delle esigenze del traduttore, e ritiene piuttosto, come già affermato da Sandrini (2014: 145), che le esigenze comuni ai diversi gruppi di utenti siano superiori alle differenze in quanto

all of the groups of users need to fully understand the legal concepts present in the source text, their legal implications and the way the concepts influence the meaning of the texts. [...] Both translators and legal experts establish a cognitive relation between the concepts in the foreign language text and the knowledge elements they are familiar with. Translators, for example, must be familiar with the legal system to which the concepts in the source text belong as well as the legal system to which the concept in the target text belong.

Di opinione simile sembra essere anche Nielsen (2014: 160) secondo cui tutti i gruppi di utenti necessitano di informazioni sulle differenze concettuali e su particolarità giuridiche riguardanti la cultura straniera, dato che nessuno di essi può presumibilmente possedere conoscenze così specifiche.

Nel valutare le innovazioni da apportare in TERMitLEX il team interdisciplinare del progetto è partito dunque dall’assunto di un nucleo comune di esigenze dei potenziali utenti, pur nel rispetto delle differenti prospettive. Per approfondire le implicazioni terminografiche di queste ultime, oltre ad acquisire i pareri dei giuristi partecipanti al progetto si è deciso di commissionare un’indagine empirica, che verrà descritta nel contributo di Katia Peruzzo in questo volume. Per il momento è sufficiente aggiungere che le ricadute terminografiche non riguardano soltanto i dati che devono essere presenti nella base di conoscenza, ma anche quelli che possono risultare superflui per una determinata categoria di utenti, e, più in generale, le modalità di presentazione dei contenuti. In merito risulta utile la distinzione, adottata da van Laer (2014: 79), tra “search-related information costs” e “comprehension-related information costs”. I primi sono quelli “related to the look-up activities users have to perform when consulting a dictionary to get access to the data they are searching for; for instance a high degree of textual condensation in definitions may increase the information costs [...]”; i secondi invece riguardano la capacità dell’utente di capire e interpretare i dati presentati. Non a caso van Laer cita l’esempio delle definizioni, uno dei campi più importanti sia per i traduttori che per i giuristi, ma il cui contenuto va scelto in modo particolarmente accurato: per un giurista una tipica definizione legislativa che consista prevalentemente in rimandi ad altre norme di legge può avere costi informativi alti, ma risultare sufficientemente comprensibile, mentre per un traduttore entrambi i tipi di ‘costi’ potrebbero essere eccessivi. Per un giurista invece potrebbero risultare poco comprensibili diversi attributi usati nella banca dati in riferimento ad aspetti linguistici (v. ancora Peruzzo in questo volume). In

futuro non si esclude di elaborare maschere di visualizzazione diverse, che partendo dalla stessa base di dati filtrino soltanto alcuni contenuti e li presentino in un metalinguaggio adatto ad una determinata categoria di utenti: per il momento, tuttavia, si è deciso di lavorare su una maschera unica, ‘guidando’ l’utente verso i campi ritenuti per lui più pertinenti e proficui nelle istruzioni per l’uso che verranno collegate alla banca dati. Uno dei campi che si prevede risulteranno più utili ai giuristi è “Legal framework”, che verrà presentato nella prossima sezione.

### 3. IL CAMPO “LEGAL FRAMEWORK”

Il nuovo campo integra e, in buona parte, va a sostituirsi alla funzione del campo “Note” di TERMit (v. Inzerillo in questo volume), in quanto è stato pensato per accogliere informazioni di vario tipo utili a contestualizzare e meglio precisare il concetto analizzato in una determinata scheda. La definizione e le parole correlate, infatti, possono non rappresentare informazioni sufficienti per il traduttore e, soprattutto, per il giurista che voglia acquisire conoscenze, ad esempio, su un particolare istituto giuridico di un ordinamento estero.

Come afferma Griebel (2013: 139) richiamandosi a Busse (1992), gli istituti sono complessi o ‘quadri’ di conoscenze<sup>2</sup> concreti, riferiti a temi o problemi, che sono determinati solitamente da una pluralità di testi legislativi e interpretativi e, pertanto, non possono essere ridotti ad una singola norma. Griebel (2013: 141-142) fa l’esempio del concetto di *Eigentum* (‘proprietà’), rilevante sia nel diritto civile che in quello penale, a cui il dizionario giuridico Creifelds dedica due intere colonne con l’obiettivo appunto di sintetizzare un complesso di conoscenze che deriva da numerose fonti del diritto. Come fa notare ancora l’autrice (pp. 142-144), questi complessi di conoscenze sono oltretutto in costante evoluzione (ad es. a causa di nuove interpretazioni giurisprudenziali), e il loro stato attuale può essere noto soltanto ad un giurista informato in quel particolare settore; i non giuristi, invece, potrebbero non essere neppure consapevoli della complessità dei concetti giuridici, e anche quando lo sono non si trovano nelle condizioni di conoscere gli ultimi aggiornamenti nella loro evoluzione.

Con il campo “Legal framework” ci si è posti dunque un duplice obiettivo. Per quanto riguarda l’utente di formazione giuridica, che si suppone sia interessato prevalentemente ad acquisire informazioni su un concetto o istituto di un ordinamento straniero, il campo serve a tratteggiare il complesso di conoscenze e a evidenziare i ‘nodi’ principali della rete di relazioni intertestuali per esso rilevanti, ovvero le fonti giuridiche (testi normativi, ma anche sentenze e commentari ecc.) che contribuiscono a determinare quel concetto o istituto: l’attenzione viene focalizzata soprattutto sullo stato attuale della sua evoluzione, ma non sono affatto esclusi accenni diacronici. Tramite i relativi rinvii bibliografici (sempre

---

<sup>2</sup> *Wissensrahmen*, il cui lessema base è meglio reso con l’anglicismo *framework*.



presenti), il giurista potrà poi procedere autonomamente perseguendo il grado di approfondimento ritenuto opportuno. L'utilità del campo per il traduttore o, in generale, per il linguista, risiede invece proprio nel chiarimento della complessità del concetto e nella segnalazione di peculiarità che, spesso, anticiperanno un grado di equivalenza interlinguistica parziale (v. sez. 4).

Due esempi tratti da una raccolta sulle locazioni (Cabas 2016-2017) serviranno a chiarire quanto ora affermato.

Scheda "abitazione principale"

**Legal framework** La → **Legge di stabilità 2016** ha apportato modifiche alla disciplina della TASI, ovvero della tassa per i servizi indivisibili a carico sia dell'utilizzatore che del possessore dell'immobile. La novità principale riguarda l'esclusione dal tributo dell'abitazione principale. Solitamente nel caso della locazione il conduttore versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10 e il 30% del totale, mentre il locatore versa la restante parte del tributo. Invece, nel caso in cui il conduttore utilizzi l'immobile quale sua abitazione principale, in seguito ai cambiamenti introdotti dalla Legge di stabilità 2016, il conduttore è esente dalla TASI, mentre il locatario è tenuto al versamento della TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015 (→ **Cacciapaglia et al. 2016**: 297-298).

Scheda "recesso per giusta causa"

**Legal framework** Il "recesso per giusta causa" è disciplinato dall'art. 3 della → **L. 9 dicembre 1998, n. 431** e dall'articolo 27 della **L. 27 luglio 1978, n. 392**. Per determinare la natura dei "gravi motivi" è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza del 30 maggio 2014, n. 12291 che ha stabilito che essi debbano essere "determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione" (→ **Sentenza 30 maggio 2014, n. 12291**: comma 1). Si tratta, dunque, di eventi esterni che impediscono o rendono eccessivamente gravosa per il conduttore la continuazione del rapporto ed esempi in tal senso possono essere la mancata realizzazione di un preannunciato piano di sviluppo della zona, l'andamento negativo della congiuntura economica, ecc. Ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso, il conduttore deve specificare al locatore tramite lettera raccomandata o modalità equipollente il grave motivo per cui intendere recedere dal contratto senza, però, dover spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui il motivo è fondato (→ **Giovagnoli 2011**: 1101).

Sempre nella stessa scheda, nel campo Equivalence si specifica quanto segue:

**Equivalence it-de** "Recesso per giusta causa" e "Kündigung aus wichtigem Grund" sono equivalenti relativi. Infatti le due denominazioni non comprendono gli stessi eventi, dal momento che i due ordinamenti giuridici ammettono diverse cause che riconducono a un recesso per giusta causa. Un esempio è quello del "Kündigung aus wichtigem Grund" in caso di mora per due canoni successivi, situazione non qualificabile come "recesso per giusta causa" in Italia.

Inoltre, mentre il "recesso per giusta causa" può essere invocato solamente dal conduttore, l'equivalente tedesco può essere richiesto sia dal conduttore che dal locatore. Infine, solo nel caso italiano è necessario un preavviso di sei mesi.



In sostanza i campi “Legal framework” compilati nelle singole lingue, uniti alle considerazioni interlinguistiche del campo “Equivalence”, sono pensati per risparmiare al traduttore almeno in parte il lavoro di (micro-)comparazione giuridica<sup>3</sup> necessario per giungere alla scelta del traduttore ottimale per un determinato termine. Nella prossima sezione si approfondirà l'impostazione adottata appunto nel campo “Equivalence”.

#### 4. IL CAMPO “EQUIVALENCE”

Fin dalla nascita di TERMit, grande attenzione è stata prestata alle osservazioni interlinguistiche da inserire nel campo “Equivalence”; con TERMitLEX questo campo diventa ancora più importante ed è uno degli elementi principali che dà valore alla banca dati rispetto, ad esempio, a molti dizionari che si limitano a presentare liste di traduttori implicando una relazione di equivalenza piena (cfr. van Laer 2014: 76). “Equivalence” può risultare utile anche ad altre categorie di fruitori (v. sez. 2.2), ma è pensato per rispondere in primis alle esigenze dei traduttori giuridici.

Come già visto nella sez. 2.1, del problema dell'equivalenza dei concetti giuridici si sono occupati moltissimi autori, i quali, pur ognuno con le proprie specificità, concordano sostanzialmente nel ritenere che il legame con il sistema giuridico di appartenenza limiti la comparabilità tra concetti di lingue e ordinamenti diversi. Per Pommer (2006: 65), ad esempio, tra i concetti giuridici di singole lingue non esiste pressoché mai equivalenza assoluta. Più categorico è, come già accennato, Sandrini, secondo il quale

[e]quivalence, however defined, cannot [...] form the basis for the comparison of concepts from different legal systems. Every legal system has its own tradition and each has undergone a unique historic evolution leading to singular notions and a specific array of concepts, which are classified according to idiosyncratic criteria, very different systematic and structural embeddings. Instead of equivalence in law we prefer to speak of comparison. (Sandrini 2014: 148)

Altri studiosi assumono invece posizioni più sfumate, come Griebel (2013: 208), secondo cui nel diritto è comparabile solo quanto adempie lo stesso compito, la stessa funzione, o Kischel (2009: 8), per il quale “The existence or lack of a legal and terminological equivalent is not [...] a question of yes or no but rather one of degree”. Una corrispondenza concettuale piena si ha soltanto in riferimento ad un unico sistema giuridico (nazionale ma anche ad esempio sovranazionale come per la UE), mentre se i sistemi sono più di uno la corrispondenza è soltanto approssimativa.

---

<sup>3</sup> V. van Laer (2014: 75): “Translators of legal terminology are obliged to practice comparative law in order to find an equivalent in the target language legal system for the term of the source language legal system [...]”. Al riguardo v. anche Engberg 2013.

Anche in TERMitLEX partiamo dall'assunto che la regola sia rappresentata dai casi di equivalenza non totale, ma che vi siano spesso i presupposti per accostare due concetti simili, lasciando poi la scelta – documentata – al traduttore. È necessario infatti distinguere tra equivalenza terminologica ed equivalenza traduttiva: la prima istituisce una relazione tra concetti inseriti in sistemi giuridici, la seconda riguarda sostanzialmente una relazione tra testi o loro parti, e non è quindi legata a singole unità terminologiche. Soltanto il traduttore potrà decidere, sulla base delle informazioni fornite in una scheda, se il grado di sovrapposizione sia sufficiente a utilizzare un termine nella LA come traducevole di un termine della LP in una determinata situazione traduttiva, o se invece sia necessario optare per soluzioni 'alternative' (v. Scarpa in questo volume). Come ricorda Prieto Ramos (2014: 125), tuttavia, "such considerations can be more or less predictable in specific contexts, thus enabling the terminologist to propose certain equivalents or reformulations options". Per guidare il traduttore nelle sue scelte, in TERMitLEX si è deciso di distinguere cinque tipi di relazioni interlinguistiche:

- a. Equivalenza piena: in linea con le considerazioni di cui sopra, riteniamo che questa etichetta vada sostanzialmente limitata ai confronti intrasistemici, ad esempio tra termini appartenenti all'ordinamento sovranazionale dell'Unione europea (come tra "pratica concordata"/ "concerted practice"/ "aufeinander abgestimmte Verhaltensweise"/ "onderling afgestemde feitelijke gedraging" in una raccolta quadrilingue sul diritto della concorrenza, Penazzi 2007-08).
- b. Equivalenza sostanziale: le corrispondenze che vengono fatte rientrare in questa categoria, pur non raggiungendo l'equivalenza assoluta in quanto relative al livello inter- e non intrasistemico, sono comunque caratterizzate da un'ampia area di sovrapposizione dei concetti nazionali messi a raffronto. Si è scelto l'aggettivo "sostanziale" in quanto ritenuto più esplicativo rispetto, ad esempio, ad "approssimativo" (di "approximative Äquivalenz" parlano tra gli altri sia Wiesmann 2004: 234 che Pommer 2006: 66, entrambe richiamandosi a de Groot) e più diretto di "quasi piena" ("near-full equivalence" in Peruginelli 2008: 23). Anche Chiocchetti (2008: 27) utilizza, nell'ambito di un progetto di armonizzazione della terminologia della Convenzione delle Alpi, l'espressione "termini sostanzialmente equivalenti".

Un esempio di equivalenza di questo tipo proviene da una raccolta sul diritto delle successioni:

**Equivalence it-de** Tra il termine italiano "comunione ereditaria" e il termine tedesco "Erbengemeinschaft" esiste sostanziale identità concettuale. Tuttavia, in Italia nella comunione ereditaria gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari soltanto in proporzione alla loro quota ereditaria, mentre in Germania c'è la responsabilità solidale.

(Orlandi 2016-2017)

- c. Equivalenza parziale o relativa: le differenze si fanno più marcate, il traduttore dovrà valutare attentamente se usare o meno le corrispondenze proposte nelle schede e se integrare nella sua traduzione delle spiegazioni. Un esempio molto chiaro è rappresentato dal termine “unione civile” e dal suo ‘equivalente’ olandese “geregistreerd partnerschap”: se il primo si applica esclusivamente a coppie dello stesso sesso, il secondo può riferirsi sia a coppie omo- che eterosessuali (Zudè 2015-16, v. anche Ross in questo volume).
- d. Corrispondenza funzionale: qui usata non nel senso ampio dato ad “equivalenza funzionale” da Šarčević (1997)<sup>4</sup> e dai tanti autori che a lei si rifanno, ma in riferimento soprattutto a istituzioni, associazioni e altri soggetti che svolgano funzioni affini nei due sistemi. I due termini non vanno intesi come traducenti l’uno dell’altro, ma possono essere utili al traduttore per creare delle perifrasi esplicative. Ad esempio in una traduzione dal tedesco in italiano, basandosi sulla raccolta di Cabas (2016-17) in materia di locazioni, si potrebbe spiegare il termine “Haus und Grund” come “l’omologo tedesco di Confedilizia”.
- e. Infine l’ultima tipologia, che è rimasta a lungo senza una denominazione e che ora si è deciso di chiamare “corrispondenza stipulativa”, riguarda il rapporto che viene instaurato tra un termine relativo ad un concetto specifico di un ordinamento e il traduceante proposto in una lingua straniera per designarlo. Si tratta dunque di una relazione tra due unità lessicali, e non tra due concetti: il concetto è uno solo, e mancando un secondo termine di paragone a livello concettuale si è preferito anche in questo caso non parlare di equivalenza, bensì di corrispondenza. L’aggettivo “stipulativo” è stato scelto in analogia con la definizione stipulativa, ovvero quella tipologia definitoria che sostanzialmente stabilisce che un determinato concetto vada definito in un certo modo (per una trattazione di questa categoria definitoria nel diritto, v. Scarpelli 1955). In TERMitLEX questo ‘atto stipulativo’ può avere diversi gradi di forza: si può trattare di traducenti estratti, ad esempio, da testi di diritto comparato, ma anche di una proposta dello stesso autore delle schede terminografiche (v. contributo Scarpa in questo volume), che verrà qualificata appunto come *proposal*.

La linea di demarcazione tra le varie categorie, soprattutto quella tra l’equivalenza sostanziale e parziale, è fluida. Una prima guida per il terminografo può essere rappresentata dai criteri stabiliti da Šarčević (1997, citata in Wiesmann 2004: 235-236): 1) *structure/classification*, 2) *scope of application* e 3) *legal effects*. Il primo riguarda sia l’appartenenza ad un determinato ambito giuridico sia la posizione nel sistema concettuale, che idealmente dovrebbe corrispondere nei due sistemi

---

4 L’autrice definisce equivalente funzionale “a term in the target legal system designating a concept or institution, the function of which is the same as that of the source term” (Sarcevic 1989: 278s.), distinguendo tre sottocategorie: *near-equivalence*, *partial equivalence* e *non-equivalence*.

messi a confronto. Con il secondo si intende l'estensione del concetto, ovvero i casi a cui esso può essere applicato nel sistema giuridico di appartenenza (v. il sopracitato esempio di "unione civile"). Per quanto riguarda gli effetti, Wiesmann fa l'esempio delle diverse conseguenze giuridiche della stipula di un contratto di compravendita italiano e di un *Kaufvertrag* tedesco: nel sistema italiano la proprietà della cosa acquistata passa al compratore, in Germania non ancora. Un'altra osservazione utile di Šarčević (1997: 238) è che la distinzione tra i vari gradi di equivalenza si basa sulla proporzione variabile tra elementi essenziali e caratteristiche accidentali (sempre nell'esempio sopracitato sull'unione civile, è evidente che il sesso sia un elemento essenziale nella definizione dei concetti nei vari ordinamenti). Come intuibile, si tratta di criteri di non sempre facile applicazione per il terminografo, e dunque di uno degli ambiti in cui appare particolarmente prezioso il parere dell'esperto giurista. La collaborazione interdisciplinare è uno dei punti di forza del 'sistema TERMitLEX': il presente volume si propone di darne uno spaccato, riflettendo nei singoli contributi le diverse prospettive e competenze. Qui di seguito se ne presenterà una breve sintesi.

## 5. PIANO DELL'OPERA

Nei capitoli che seguono questa introduzione prenderanno la parola i colleghi sia della sezione linguistica che di quella giuridica che hanno partecipato al progetto, sia ancora i collaboratori esterni coinvolti nello stesso, con lo scopo di fornire una testimonianza il più possibile articolata del suo carattere interdisciplinare e delle problematiche affrontate.

Nel primo contributo, MITJA GIALUZ presenta la realtà del Dipartimento IUSLIT soffermandosi sulle principali collaborazioni sviluppate tra le due sezioni nell'ambito della didattica e soprattutto della ricerca. In particolare, dopo aver descritto le iniziative riconducibili alla tematica della "lingua come diritto", l'autore illustra i progetti e le attività incentrati sulla traduzione giuridica e sulla lingua giuridica quale strumento essenziale di costruzione dell'Europa. Sono soprattutto queste ultime iniziative a costituire il contesto in cui si è inserito il progetto dedicato a TERMitLEX.

I due contributi successivi servono a meglio inquadrare il rapporto tra terminologia e traduzione giuridica. Nel contributo di FEDERICA SCARPA la prospettiva è quella traduttologica: basandosi nello specifico sulle esperienze collegate alla traduzione in inglese del Codice di procedura penale italiano, quale caso particolarmente complesso sia per il raffronto tra *civil law* e *common law*, sia per il ricorso all'inglese come lingua franca, l'autrice evidenzia i problemi principali con cui deve confrontarsi il traduttore e mette in correlazione tra loro le tipologie di equivalenza terminologica e traduttiva. LUCA BALLERINI propone invece lo sguardo di un giurista sulla questione della (in-)traducibilità del diritto: dopo aver passato in rassegna i motivi della complessità della traduzione in questo ambito di

sciplinare e aver sottolineato l'importanza dell'interpretazione, in particolare del testo normativo, l'autore enuclea alcuni fattori che vengono in aiuto del traduttore, ravvisando nel plurilinguismo del legislatore (nazionale o sovranazionale) un elemento di particolare importanza, che tuttavia mostra contemporaneamente alcuni limiti, come viene illustrato efficacemente riassumendo le problematiche sorte con il recepimento di una direttiva comunitaria nel diritto nazionale.

Nella parte successiva, l'attenzione si focalizza più nettamente sul modello terminografico al centro del progetto. Il contributo di VINCENZO INZERILLO illustra nel dettaglio la struttura della scheda terminografica adottata per TERMit da cui si è partiti per arrivare alla versione ampliata prevista per TERMitLEX. Oltre a descrivere i singoli campi di cui è composta la scheda, vengono qui ricordati i principali principi metodologici da seguire nella realizzazione di indagini terminografiche destinate alla suddetta banca dati e presentati esempi dei vari passaggi che portano alla visualizzazione finale del lavoro. Anche KATIA PERUZZO si occupa, nel capitolo di sua competenza, del modello TERMit, mettendolo a confronto con altre risorse terminografiche e lessicografiche in una innovativa *need analysis* che è stata concepita per precisare meglio quali tipi di dati possano risultare utili a studiosi e operatori del diritto che consultino una banca di conoscenza terminologica e contribuire così alla definizione dei nuovi campi da inserire in TERMitLEX. Focalizzandosi nuovamente sui traduttori, anche GIANLUCA PONTRANDOLFO parte da un confronto tra questa banca dati ed altre risorse già esistenti (di natura lessicografica e terminografica, ma anche blog, forum ed altre possibilità offerte dal web 2.0) per mettere in luce l'utilità del nuovo modello terminografico nella risoluzione delle difficoltà traduttive, a livello micro- e soprattutto macrostrutturale, che originano dalle asimmetrie tra diversi ordinamenti giuridici.

La parte finale è dedicata a due *case studies* relativi a indagini terminografiche condotte durante il progetto da laureandi sotto la guida congiunta di linguisti e giuristi. Nel suo contributo DOLORES ROSS affronta la tematica delle unioni civili e delle coppie di fatto, presentando un raffronto tra le normative olandese e italiana, collocate nel più ampio contesto europeo, ma anche fornendo interessanti osservazioni di natura linguistica, comunicativa e sociologica ad esemplificare la complessità del quadro di cui una raccolta terminografica mira a dare una sintesi. Infine, MARIA CRISTINA BARBIERI illustra, sull'esempio del diritto penale dell'economia, il contributo che l'esperto giurista può dare per guidare un traduttore-terminografo nella redazione delle schede terminografiche. Il settore prescelto viene qui descritto nella sua evoluzione diacronica e richiamando l'attenzione del linguista in particolare sulla natura multilivello del sistema in cui è inserita la normativa. Il contributo si chiude con un'appendice in cui vengono riportate alcune schede redatte secondo il modello TERMitLEX, ad esemplificare l'esito della collaborazione interdisciplinare del team del progetto.

- Busse D. (1992) *Recht als Text. Linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit Sprache in einer gesellschaftlichen Institution*, Tübingen, Niemeyer.
- Chiocchetti E. (2008) "Criteri di armonizzazione della terminologia della Convenzione delle Alpi", in E. Chiocchetti & L. Voltmer (a cura di), *Normazione, armonizzazione e pianificazione linguistica/Normierung, Harmonisierung und Sprachplanung/Normalisation, harmonisation et planification linguistique*, Bolzano/Bozen, EURAC research, pp. 19-30.
- Engberg J. (2013) "Comparative law for translation: the key to successful mediation between legal systems", in A. Borja Albi & F. Prieto Ramos (eds), *Legal Translation in Context. Professional Issues and Prospects*, Bern, Peter Lang, pp. 9-25.
- Gallie W.B. (1956) "Essentially contested concepts", in *Proceedings of the Aristotelian Society* 56, pp. 167-220.
- Garre M. (1999) *Human Rights in Translation. Legal Concepts in Different Languages*, Copenhagen Business School Press.
- Gémar J.-C. (2006) "Traduction spécialisée et droit. Langages du droit, styles et sens", in M. Gotti & S. Šarcevic (eds), *Insights into Specialized Translation*, Bern, Peter Lang, pp. 79-106.
- Griebel C. (2013) *Rechtsübersetzung und Rechtswissen*, Berlin, Frank & Timme.
- Kischel U. (2009) "Legal cultures – legal languages", in F. Olsen, A. Lorz & D. Stein (eds), *Translation Issues in Language and Law*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, pp. 7-17.
- Magris M. (2001) "TERMit, la banque de données terminologique de la SSLMIT", *Terminometro*, Hors-série n° 5 (La Terminologie en Italie), pp. 50-55.
- Mayer F. (1998) *Eintragsmodelle für terminologische Datenbanken. Ein Beitrag zur übersetzungsorientierten Terminographie*, Tübingen, Narr.
- Nielsen S. (2014) "Database of legal terms for communicative and knowledge in information tools", in M. Mac Aodha (ed.), *Legal Lexicography. A Comparative Perspective*, London/New York, Routledge, pp. 153-175.
- Peruginelli G. (2008) "Multilingual legal information access: an overview", in E. Chiocchetti & L. Voltmer (eds) *Harmonising Legal Terminology*, Bolzano/Bozen, EURAC research, pp. 11-33.
- Peruzzo K. (2013) *Terminological Equivalence and Variation in the EU Multi-level Jurisdiction: A Case Study on Victims of Crime*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Trieste.
- Peruzzo K. (2017) "Legal system: an additional variable in the analysis of short-term diachronic evolution of legal terminology", *International Journal of Legal Discourse* 2(2), pp. 291-313.
- Pommer S. (2006) *Rechtsübersetzung und Rechtsvergleichung. Translatologische Fragen zur Interdisziplinarität*, Frankfurt a.M. etc., Peter Lang.
- Prieto Ramos, F. (2014). "Parameters for problem-solving in legal translation: implications for legal lexicography and institutional terminology management", in L. Cheng, K. Kui Sin & A. Wagner (eds), *The Ashgate Handbook of Legal Translation*, Farnham, Ashgate Publishing Company, pp. 121-134.
- Sandrini, P. (1996) *Terminologiearbeit im Recht: Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers*, Wien, IITF.
- Sandrini P. (2014) "Multilingual legal terminology in a paper dictionary?", in M. Mac Aodha

(ed.), *Legal Lexicography. A Comparative Perspective*, London/ New York, Routledge, pp. 141-152.

Šarčević S. (1997) *New Approach to Legal Translation*. The Hague, Kluwer Law International.

Scarpelli U. (1955) *Il problema della definizione e il concetto del diritto*, Milano, Nuvoletti.

Scott J. (2017) "Legal translation training – A way forward for aspiring lawyers in a clogged job market?", *Tilburg Law Review* 22(1-2), pp. 215-235.

Van Laer C.J.P. (2014) "Bilingual legal dictionaries: comparison without precision?", in M. Mac Aodha (ed.), *Legal Lexicography. A Comparative Perspective*, London/ New York, Routledge, pp. 75-87.

Wiesmann, E. (2004) *Rechtsübersetzung und Hilfsmittel zur Translation. Wissenschaftliche Grundlagen und computergestützte Umsetzung eines lexikographischen Konzepts*, Tübingen, Gunter Narr.

#### RACCOLTE TERMINOGRAFICHE CITATE NEL CAPITOLO

Cabas G. (2016-17) *Il diritto locatizio: un'analisi terminografica*. Tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Trieste.

Orlandi M. (2016-17) *La successione mortis causa: un'indagine terminografica in italiano e in tedesco con particolare riferimento alla successione testamentaria*. Tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Trieste.

Penazzi V. (2007-08) *Il diritto della concorrenza: un'indagine terminologica*. Tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Trieste.

Zudé M. (2015-16) *Unioni civili e convivenze: evoluzione e disciplina delle forme familiari – Un'indagine terminografica in italiano e neerlandese*. Tesi di laurea triennale, Università degli Studi di Trieste.